



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

Codice ente 10594 - Deliberazione n:11

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLE SCADENZE DEL VERSAMENTO ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, addi trenta del mese di Marzo, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE

All'appello risultano:

FASOLI RICCARDO	Sindaco	Presente
NESSI SILVIA	Consigliere	Assente
CURIONI FRANCO	Consigliere	Presente
TAGLIAFERRI ANDREA	Consigliere	Presente
GATTI SERGIO	Consigliere	Presente
GADDI GERMANA	Consigliere	Presente
SIBELLA PATRIZIO	Consigliere	Assente
PACHERA DORIANA	Consigliere	Presente
VENINI FRANCESCA	Consigliere	Presente
AMADORI IGOR	Consigliere	Presente
ZUCCHI GUIDO	Consigliere	Presente
ALIPRANDI LUISELLA	Consigliere	Presente
CORTI FRANCO LUIGI	Consigliere	Presente
CONCA VALENTINA	Consigliere	Presente
VALASSI GLORIA	Consigliere	Presente
VALSECCHI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
GILARDONI ANDREA	Consigliere	Presente
Numero totale PRESENTI: 15 - ASSENTI: 2		

Partecipa il Vice Segretario Dottor ENRICO VITALI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. RICCARDO FASOLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto segnato all'ordine del giorno.

Struttura V – Servizi amministrativi, legali, tributari.

OGGETTO: Determinazione delle tariffe Tari e delle scadenze del versamento anno 2022.

Per l'esame e le determinazioni da parte del Consiglio Comunale si trasmette la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che

- ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27/12/2013 era stata istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.), per la quale era stata approvata specifica regolamentazione comunale;
- a seguito dell'approvazione della Legge n. 160/2019 (articolo 1, commi 738 e seguenti), la I.U.C. è stata soppressa con mantenimento delle singole imposte in cui la legge stessa si articolava;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTO il PEF pluriennale e il PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022 e relativi allegati approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2022;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2021;

Visto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, con riferimento agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2, così che, l'importo per determinare le tariffe, spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua

assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

TENUTO CONTO che le tariffe:

- sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";

RITENUTO:

- di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato D) del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che i coefficienti kb, kc e kd vengono applicati nella misura minima;
- di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2022 tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
 - Utenze domestiche: 80,00%
 - Utenze non domestiche: 20%

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 798.674,43	% costi fissi utenze domestiche	80,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 80,00\%$	€ 385.537,31
		% costi variabili utenze domestiche	80,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 80,00\%$	€ 413.137,12
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 200.092,97	% costi fissi utenze non domestiche	20,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 20,00\%$	€ 96.389,08
		% costi variabili utenze non domestiche	20,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze	$Ctnv = \Sigma TV \times 20,00\%$	€ 103.703,89

domestiche			
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 798.674,43	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 385.537,31
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 413.137,12
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 200.092,97	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 96.389,08
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 103.703,89

- di approvare gli importi unitari delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, come riportato nell'allegato A) Tariffe TARI 2022, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

VISTO in particolare l'art. 31, comma 3, il Comune stabilisce il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate;

RITENUTO, per esigenze di cassa, di stabilire che gli importi della TARI 2022 dovranno essere versati in due rate, di cui la prima in acconto, con scadenza 16 maggio 2022 ed una a saldo, con scadenza 10 dicembre 2022 e che l'importo della rata in acconto viene calcolato applicando il 50% del tributo sulla base della tariffe dell'anno precedente o su quelle in corso, se già pubblicate sul Portale del Federalismo fiscale, mentre il saldo è determinato applicando le tariffe stabilite per l'anno di competenza, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto;

PRESO ATTO che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Considerato che:

-l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

-a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre

2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

-a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

-a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

-l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

-l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

-il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato prorogato al 31/05/2022 con il Decreto Legge n. 228/2021;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/20000, n. 267 e successive modificazioni;

Con voti

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- Di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato **nell'allegato A)** "Tariffe TARI 2022 – Utenze domestiche e Utenze non domestiche", quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- Di dare atto che le tariffe approvate:
 - consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - hanno effetto dal 01/01/2022;
 - che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco nella misura del 5%;
- Di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2022 tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
 - Utenze domestiche: 80,00%
 - Utenze non domestiche: 20%

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 798.674,43	% costi fissi utenze domestiche	80,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 80,00\%$	€ 385.537,31
		% costi variabili utenze domestiche	80,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 80,00\%$	€ 413.137,12
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 200.092,97	% costi fissi utenze non domestiche	20,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 20,00\%$	€ 96.389,08
		% costi variabili utenze non domestiche	20,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 20,00\%$	€ 103.703,89

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze		Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 385.537,31

<i>domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 798.674,43	<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 413.137,12
--	---------------------	--	---------------------

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 200.092,97	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 96.389,08
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 103.703,89

5. Di stabilire che gli importi della TARI 2022 dovranno essere versati in due rate, di cui la prima in acconto, con scadenza 16 maggio 2022 ed una a saldo, con scadenza 10 dicembre 2022 e che l'importo della rata in acconto viene calcolato applicando il 50% del tributo sulla base della tariffe dell'anno precedente o su quelle in corso, se già pubblicate sul Portale del Federalismo fiscale, mentre il saldo è determinato applicando le tariffe stabilite per l'anno di competenza, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto.

6. Di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento completo dei suoi allegati ad ARERA, ai sensi dell'art. 6.4 della deliberazione 443/2019, per l'approvazione definitiva conseguente, mediante l'apposita piattaforma on line;

7. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Inoltre

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione n. 11 del 30.03.2022 avente ad oggetto: “Determinazione delle tariffe TARI e delle scadenze del versamento anno 2022”

Il Presidente della Commissione Consiliare II da lettura del verbale della commissione riunitasi in data 24.03.2022, la maggioranza esprime parere favorevole e la minoranza si riserva di esprimere parere in sede di Consiglio comunale.

Il Sindaco Presidente dopo una breve relazione apre la discussione, i cui interventi e dichiarazioni, ai sensi dell'art. 50 – 5° comma del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, sono riportati su supporti digitali, che sono messi a disposizione dei Consiglieri richiedenti.

Dichiarazioni di voto:

VALASSI: astensione

AMADORI: favorevoli

Presenti	n° 15
Votanti	n° 10
favorevoli	n° 10
contrari	n° 0
astenuti	n° 5 (Valassi, Valsecchi, Corti, Conca, Gilardoni)

Il Sindaco - Presidente proclama l'esito della votazione: il proposto ordine del giorno è approvato.

Dopo di che, il Sindaco-Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione ottenendo il seguente risultato:

Presenti	n° 15
Votanti	n° 15
favorevoli	n° 15
contrari	n° ==
astenuti	n° ==

Al termine il Sindaco - Presidente proclama l'esito della votazione: la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
RICCARDO FASOLI

Il Vice Segretario
ENRICO VITALI



Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

STR. 4
Proposta n° 13/2022

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLE SCADENZE DEL
VERSAMENTO ANNO 2022.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Mandello del Lario, li 24-03-2022

II RESPONSABILE DI STRUTTURA
VITALI ENRICO

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate



Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

**STR. 4
Proposta n° 13/2022**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLE SCADENZE DEL
VERSAMENTO ANNO 2022.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente)

Si esprime parere

Favorevole

Contrario

Mandello del Lario, li 24-03-2022

II RESPONSABILE DI STRUTTURA

Dott. Vitali Enrico

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 maggio 2005 n.82 e norme collegate

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 11/2022

STRUTTURA IV - Ragioneria e Contabilità

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLE SCADENZE DEL VERSAMENTO ANNO 2022.

Il sottoscritto certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 08-04-2022 per giorni quindici consecutivi.

Si certifica altresì che l'atto di CONSIGLIO n. 11 del 30-03-2022, diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000:

In data 30-03-2022, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

In data 30-03-2022, è dichiarato immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Mandello del Lario, li 08-04-2022

II SEGRETARIO GENERALE
ENRICO VITALI

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

DOMESTICI						
	componenti	Coeff. Ka	€ / mq	Coeff. Kb	costo a famiglia per la parte VARIABILE €	
SIMULAZIONE TARI 2022	Abitazione comp. 1	0,80	0,56	0,60	€ 32,99	
	Abitazione comp. 2	0,94	0,65	1,40	€ 76,97	
MANDELLO DEL LARIO	Abitazione comp. 3	1,05	0,73	1,80	€ 98,96	
	Abitazione comp. 4	1,14	0,79	2,20	€ 120,95	
	Abitazione comp. 5	1,23	0,85	2,90	€ 159,44	
	Abitazione comp. 6 o più	1,30	0,90	3,40	€ 186,93	
	totale UD					
NON DOMESTICI						
	attività produttive	tipologia	Coeff. Kc	€ / mq	Coeff. Kd	€/mq
01 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI D01 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI D		cat. 1	0,40	0,37	3,28	0,40
02 (ND) CINEMATOGRAFI E TEATRI		cat. 2	0,30	0,28	2,50	0,31
03 (ND) AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET03 (ND) AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET		cat. 3	0,51	0,47	4,20	0,51
04 (ND) CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTI04 (ND) CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTI		cat. 4	0,76	0,71	6,25	0,76
05 (ND) STABILIMENTI BALNEARI		cat.5	0,38	0,35	3,10	0,38
06 (ND) ESPOSIZIONI, AUTOSALONI		cat. 6	0,34	0,32	2,82	0,34
07 (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE		cat. 7	1,20	1,12	9,85	1,20
08 (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE		cat. 8	0,95	0,88	7,76	0,95
09 (ND) CASERME E CASE DI CURA E RIPOSO09 (ND) CASERME E CASE DI CURA E RIPOSO		cat. 9	1,00	0,93	8,20	1,00
10 (ND) OSPEDALI		cat.10	1,07	0,99	8,81	1,08
11 (ND) UFFICI, AGENZIE		cat. 11	1,07	0,99	8,78	1,07
12 (ND) BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI12 (ND) BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI		cat. 12	0,55	0,51	4,50	0,55
13 (ND) NEGOZI ABBIGL., CALZATURE, LIBRERIA, CARTOL., FERR13 (ND) NEGOZI ABBIGL., CALZATURE, LIBRERIA, CARTOL., FERR		cat. 13	0,99	0,92	8,15	1,00
14 (ND) EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE14 (ND) EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE		cat. 14	1,11	1,03	9,08	1,11
15 (ND) NEG. PART: FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CA15 (ND) NEG. PART: FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CA		cat. 15	0,60	0,56	4,92	0,60
16 (ND) BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI		cat.16	1,09	1,01	8,90	1,09
17 (ND) ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE		cat. 17	1,09	1,01	8,95	1,09
18 (ND) ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDR		cat. 18	0,82	0,76	6,76	0,83
19 (ND) CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO		cat. 19	1,09	1,01	8,95	1,09
20 (ND) ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE		cat. 20	0,38	0,35	3,13	0,38
21 (ND) ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI		cat. 21	0,55	0,51	4,50	0,55
22 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB		cat. 22	5,75	5,34	45,67	5,58
23 (ND) MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE		cat. 23	4,85	4,51	39,78	4,86
24 (ND) BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA		cat. 24	3,96	3,68	32,44	3,97
25 (ND) SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E F		cat.25	2,02	1,88	16,55	2,02
26 (ND) PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE		cat.26	1,54	1,43	12,60	1,54
27 (ND) ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TA		cat.27	7,17	6,66	58,76	7,18
28 (ND) IPERMERCATI DI GENERI ALIMENTARI		cat. 28	1,56	1,45	12,82	1,57
29 (ND) BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI		cat.29	3,50	3,25	28,70	3,51
30 (ND) DISCOTECHE, NIGHT CLUB		cat.30	1,04	0,97	8,56	1,05